



UnitelmaSapienza

Università degli Studi di Roma

CODICE ETICO DI UNITELMASAPIENZA

Articolo 1 – Finalità del Codice etico

1. Il Codice Etico (di seguito denominato “Codice”) dell’Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza (di seguito anche “UnitelmaSapienza” o “Università”) ha lo scopo di assicurare che la condotta dei membri della comunità universitaria sia conforme ai valori e ai principi fondamentali che presiedono all’attività dell’Università, sia rispettosa dei diritti individuali, e non sia comunque condizionata da interessi estranei a quelli istituzionali.
2. In particolare, il Codice mira a:
 - a) realizzare e diffondere i valori fondamentali della legalità, della solidarietà e del rifiuto di ogni discriminazione;
 - b) garantire il rispetto e l’applicazione dei principi generali di correttezza, trasparenza, imparzialità, tutela della libertà e dignità della persona, della libertà di insegnamento, di ricerca e di studio;
 - c) sviluppare il senso di responsabilità e di rispetto dei doveri all’interno della comunità;
 - d) sviluppare e incentivare la leale collaborazione, lo spirito di servizio e il senso di appartenenza alla comunità.

Articolo 2 – Destinatari

1. I membri della comunità universitaria, formata dal personale docente e ricercatore, di ruolo e non, dal personale tecnico-amministrativo, dagli assegnisti e dottorandi di ricerca, dai collaboratori, dai tutor, dai responsabili dei centri convenzionati che gestiscono i centri di servizio territoriali e/o Poli, dagli studenti, nonchè da soggetti esterni comunque operanti nell’ambito della comunità universitaria, sono tenuti al rispetto del Codice in relazione ai compiti e alle responsabilità assunte sia individualmente, sia nell’ambito degli organi collegiali.

Articolo 3 – Valori e principi fondamentali

1. UnitelmaSapienza, consapevole dell'importante funzione sociale e formativa dell'Istituzione universitaria, riconosce i principi fondamentali e i valori etici condivisi dalla comunità scientifica internazionale, posti alla base della ricerca scientifica e tecnologica, dell'insegnamento e di ogni altra attività universitaria.
2. UnitelmaSapienza promuove un elevato livello di responsabilità e d'impegno sociale, istituzionale ed individuale. Considera la legalità, l'etica e la responsabilità dei comportamenti quali valori fondamentali per il perseguimento delle finalità istituzionali, per favorire il merito e l'eccellenza, lo scambio con la comunità scientifica nazionale ed internazionale, la creazione di un ambiente professionale aperto al dialogo e alle corrette relazioni interpersonali, la tutela dei valori della persona in tutti i suoi aspetti.
3. UnitelmaSapienza riconosce, tutela e promuove i valori custoditi nella Costituzione della Repubblica italiana, assicurando e garantendo, nel perseguimento dei propri fini ed obiettivi istituzionali, i principi fondamentali, lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, la libertà d'insegnamento, il diritto per i capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi, nonché, i principi, i diritti e le libertà fondamentali sanciti dai Trattati, Convenzioni e Carte sui diritti umani adottati in sede internazionale, europea e nazionale, nonché i principi enunciati nello Statuto di Ateneo, che qui si intendono integralmente richiamati.

Articolo 4 – Divieto di discriminazione

1. Tutti i membri della comunità universitaria hanno diritto:
 - a) ad essere trattati con eguale rispetto e considerazione e a non essere discriminati, direttamente o indirettamente, in ragione di uno o più fattori, inclusi la religione, il genere, l'orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, l'aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l'età nonché il ruolo che occupano in ambito universitario;
 - b) ad essere valutati secondo criteri di merito e/o in relazione ad obiettivi predefiniti e, per quanto riguarda gli studenti, in relazione ai programmi di studio.
2. Sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui al precedente comma, una persona è

trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra persona in situazione analoga.

3. Sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di svantaggio le categorie di persone individuabili in ragione dei principi elencati al primo comma, salvo che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
4. Il principio di non discriminazione non osta al mantenimento o all'adozione di misure specifiche dirette ad evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei principi di cui al primo comma.
5. UnitelmaSapienza adotta strategie atte a contrastare comportamenti discriminatori o vessatori, posti in essere in occasioni di lavoro o di studio o di apprendimento o di valutazione da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata – anche se non gerarchica in senso stretto – o da altri colleghi o studenti, che si sostanziano in forme di persecuzione psicologica o violenza morale nei confronti di altri lavoratori o studenti, tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro, di studio o di apprendimento ovvero idonei a comprometterne la salute, la professionalità, la serenità, o la dignità, o la piena e legittima fruizione d'accesso ai servizi istituzionali.
6. UnitelmaSapienza ripudia ogni forma di irragionevole pregiudizio, ogni molestia o fastidio adottati per uno dei motivi di cui al primo comma, ogni prassi stigmatizzante, degradante o umiliante, nonché l'idea di superiorità morale di un gruppo rispetto ad un altro.
7. È compito dell'Università e dei suoi membri incoraggiare le iniziative volte a tutelare le categorie svantaggiate, la diversità individuale e culturale.

Articolo 5 – Divieto di abusi e molestie sessuali

1. UnitelmaSapienza non tollera abusi o molestie di natura sessuale, in quanto lesivi della dignità umana e – ferma l'eventuale rilevanza penale delle condotte poste in essere – assicura alle vittime una sollecita protezione libera dal pregiudizio.
2. L'abuso e le molestie sessuali sono definiti come richieste in qualsiasi forma di favori sessuali, proposte indesiderate di prestazioni a contenuto sessuale, e/o atteggiamenti o espressioni verbali e non verbali degradanti aventi ad oggetto la sfera

personale della sessualità rivolti ad una persona, a prescindere dal suo sesso ed orientamento sessuale.

3. L'esistenza di una posizione asimmetrica tra chi molesta e la vittima costituisce elemento aggravante dell'abuso o della molestia sessuale.

Articolo 6 – Correttezza

1. I membri della comunità universitaria, nelle rispettive posizioni o competenze, sono tenuti a:
 - a) improntare i rapporti tra loro e con quanti entrino in contatto con l'Università a principi di lealtà e rispetto reciproco;
 - b) adempiere in modo scrupoloso e corretto ai compiti didattici e di assistenza agli studenti;
 - c) semplificare l'accesso alle informazioni e adempiere prontamente alle istanze di accesso ai documenti amministrativi nei termini e secondo le modalità previste dalle norme vigenti;
 - d) utilizzare le strutture e le risorse umane e finanziarie dell'Università per finalità che siano strettamente ed esclusivamente connesse all'esercizio delle attività istituzionali;
 - e) non utilizzare indebitamente la denominazione, il dominio internet, i marchi e segni distintivi, il logo e i simboli istituzionali dell'Università, vale a dire al di fuori delle attività istituzionali dell'Ateneo o, comunque, senza autorizzazione dagli organi competenti con le modalità e nei casi previsti dalle normative interne di Ateneo;
 - f) prestare piena collaborazione alle iniziative poste in essere per migliorare la qualità dei servizi che essa è tenuta a erogare;
 - g) non assumere comportamenti che possano risultare lesivi dell'immagine, del prestigio e della dignità della Università;
 - h) non intrattenere rapporti di lavoro o di collaborazione con soggetti i cui interessi confliggano con quelli dell'Università;
 - i) non assumere comportamenti che possano configurare, grazie all'autorità della posizione ricoperta, un'interferenza indebita nell'esercizio di funzioni e compiti che ricadono nella responsabilità di altri soggetti;
 - l) utilizzare correttamente i canali di comunicazione pubblica e i social media, nelle attività di comunicazione a titolo personale, rispettando le leggi vigenti e la riservatezza delle persone e non arrecando danno al prestigio dell'Università, fatta salva la libertà di manifestare il proprio pensiero costituzionalmente garantita;

- m) riportare in modo corretto e veritiero l'affiliazione e la qualifica posseduta nell'Università, in occasione di comunicazioni pubbliche (ad es. uscite stampa o televisive), nonché in biglietti da visita, carta intestata e altri materiali informativi;
- n) non accettare, all'infuori dei donativi d'uso o simbolici, la dazione o la promessa di doni, benefici o altra utilità suscettibili di influenzare, anche indirettamente, lo svolgimento delle attività universitarie e/o istituzionali;
- o) rispettare il decoro nei luoghi di lavoro e di studio dell'Università;
- p) rispettare le norme in materia di proprietà intellettuale e di contrasto al fenomeno del plagio;
- q) rispettare la riservatezza di persone o di enti dei quali l'Università detenga informazioni protette e non rivelare segreti d'ufficio, dati protetti o informazioni a carattere riservato acquisite nell'assolvimento dei compiti istituzionali, la cui diffusione, prima di ogni forma di ufficiale divulgazione, sia tale da ledere ingiustamente l'interesse dell'Università o di terzi.

Articolo 7 – Conflitto di interessi

1. I membri della comunità universitaria sono tenuti ad astenersi da ogni comportamento che possa dar luogo a conflitti di interesse e ad evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle loro mansioni in situazioni di conflitto di interessi. Sussiste conflitto di interessi quando l'interesse privato di un componente dell'Università contrasti attualmente o potenzialmente con l'interesse, anche di ordine non economico, dell'Ateneo. Tale conflitto riguarda altresì i rapporti esterni di lavoro con enti di formazione o università potenzialmente concorrenti.
2. In particolare, ogni destinatario è tenuto a:
 - a) rendere note al Rettore, affinché questi ne possa tenere conto nell'esercizio delle proprie funzioni, situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziali, riferibili alla propria persona;
 - b) astenersi dal partecipare a decisioni che possano coinvolgere interessi propri, del coniuge, convivente, o persona che abbia un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado con l'interessato;
 - c) astenersi da partecipare a decisioni che possano coinvolgere interessi di individui od organizzazioni con cui l'interessato o gli altri soggetti indicati alla lettera b) abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui l'interessato sia tutore, curatore,

procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società di cui l'interessato sia amministratore o gerente o dirigente;

- d) astenersi da ogni comportamento che possa configurarsi, direttamente o indirettamente, come una forma di favoritismo o di nepotismo.

Articolo 8 – Reputazione e dignità personale

1. I membri della comunità universitaria sono tenuti ad astenersi da ogni comportamento che possa ledere l'onore e la reputazione di colleghi, collaboratori, studenti e di chiunque entri in contatto con le strutture universitarie.

Articolo 9 – Libertà, autonomia ed eccellenza nella ricerca e nella didattica

1. UnitelmaSapienza riconosce l'autonomia della ricerca scientifica e la libertà dell'insegnamento come valori fondamentali per la creazione e la diffusione della conoscenza; si impegna a promuovere un contesto scientifico ed istituzionale idoneo ad incentivare la formazione permanente, le relazioni di scambio nella comunità scientifica ed accademica nazionale e internazionale, quali presupposti per il raggiungimento dell'eccellenza.
2. L'Università promuove lo svolgimento di un'attività didattica, in particolare nel campo dell'e-learning, e di ricerca responsabile e di elevata qualità attraverso il perseguimento dei migliori standard riconosciuti a livello internazionale, la valorizzazione delle capacità ed esperienze individuali, l'arricchimento continuo delle conoscenze; garantisce lo sviluppo di programmi di formazione volti a rafforzare e difendere i valori etici e l'integrità accademica; incentiva la discussione e il confronto sulle questioni etiche d'interesse per la comunità.

Articolo 10 – Qualità e trasparenza dell'attività scientifica e di ricerca

1. I membri della comunità universitaria sono responsabili della qualità e della trasparenza della propria attività scientifica e di ricerca, nel rispetto dei più elevati standard etici relativi a metodologie, diffusione e utilizzo dei risultati. L'attività di ricerca non deve perseguire finalità ed obiettivi in contrasto con i principi e i valori promossi dal presente Codice e da altri organismi con

- competenze in ambito etico previsti dall'organizzazione dell'Ateneo.
2. In particolare, i membri della comunità universitaria sono tenuti a:
 - a) favorire l'esercizio della attività scientifica e di ricerca;
 - b) utilizzare metodi di pubblicizzazione delle ricerche che evidenzino e riconoscano il contributo di tutti i singoli partecipanti;
 - c) improntare il metodo di pubblicizzazione dei risultati dei propri studi e ricerche al rigoroso rispetto delle regole in materia di proprietà intellettuale, dando il dovuto rilievo ai risultati ottenuti da altri ricercatori e studiosi;
 - d) rendere noto, in sede di divulgazione, comunicazione o di pubblicazione di studi e ricerche, la fonte di eventuali finanziamenti di cui si siano avvalsi, con particolare riguardo a finanziamenti provenienti da soggetti esterni all'Università.
 3. L'Università si impegna a garantire la massima condivisione e la diffusione dei risultati della ricerca scientifica e promuove l'accesso alla conoscenza attraverso ogni mezzo idoneo.
 4. Nella distribuzione delle risorse destinate al finanziamento della ricerca, l'Università applica criteri di equità e considera i bisogni e le specificità disciplinari, nonché il contributo individuale e di gruppo apportato nell'ambito scientifico.
 5. L'Ateneo, mediante delibera del Senato Accademico, può istituire un Comitato etico della ricerca, quale organismo indipendente, le cui funzioni sono definite in un apposito regolamento emanato dal Senato accademico.

Articolo 11 – Diritti e doveri degli studenti

1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione di qualità, a lezioni ed attività formative complementari disposte secondo il calendario accademico. Al riguardo, i membri della comunità universitaria devono astenersi da ogni comportamento che possa configurarsi come limitativo del pieno esercizio del diritto allo studio degli studenti, nel quadro degli ordinamenti didattici in vigore.
2. Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle attività formative predisposte dalle strutture che organizzano il corso di studio al quale sono iscritti, di sottoporsi alle prove che danno luogo al conseguimento dei crediti formativi, nonché a quelle che consentono di valutare la qualità della formazione.

3. È altresì dovere degli studenti rispettare gli ambienti, le strutture e le attrezzature, condividendo regole di civile convivenza e di rispetto reciproco tra i componenti della comunità accademica.
4. Al di là di quanto previsto dai commi che precedono, i diritti e i doveri degli studenti sono specificati nell'apposita «Carta» adottata ai sensi dall'art. 6.3 dello Statuto dell'Università.

Articolo 12 – Accertamento delle violazioni e atti conseguenti

1. L'istruttoria relativa a eventuali violazioni del Codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina istituito ai sensi dell'art. 12 dello Statuto dell'Università, ovvero degli organi competenti ai sensi dei C.C.N.L. di riferimento per il personale tecnico-amministrativo e dirigenziale del comparto universitario, è demandata alla Commissione etica designata ai sensi dell'art. 13.4 dello Statuto dell'Università, competente ad esprimere in merito un parere motivato.
2. Alla Commissione etica può rivolgersi, con ricorso scritto, qualunque membro della comunità universitaria o terzi interessati che intendano lamentare una violazione del Codice etico. Ogni ricorso deve recare l'indicazione del o dei soggetti denunciati. Ricorsi anonimi non sono ricevibili e dovranno essere immediatamente distrutti. I ricorrenti possono chiedere alla Commissione che il loro nome venga tenuto riservato; spetta alla Commissione dar corso o meno alla richiesta di riservatezza, fatto salvo comunque il pieno rispetto del diritto alla difesa e del diritto al contraddittorio.
3. Il Presidente della Commissione etica, sentito l'interessato, eventualmente in contraddittorio con l'autore della segnalazione, può disporre l'archiviazione della pratica nel caso in cui ritenga non vi sia materia per procedere; in tal caso, della archiviazione dà comunicazione all'autore della segnalazione e all'interessato. Qualora dai fatti emerga una possibile violazione del Codice etico, il Presidente convoca la Commissione per svolgere la necessaria attività istruttoria, all'esito della quale può disporre l'archiviazione, oppure provvedere a trasmettere al Rettore, o al Decano dei Senatori Accademici limitatamente ai casi in cui la violazione è imputata al Rettore, il verbale con le proprie conclusioni motivate anche in merito alla sanzione proposta, con in allegato gli atti della procedura.
4. Sulle violazioni del Codice etico e sulla sanzione proposta dalla Commissione etica, il Senato Accademico, investito dal Rettore, esprime un parere motivato ai sensi dell'art. 13.3 dello Statuto dell'Università. Nei casi in cui la violazione sia imputata al Rettore,

la seduta del Senato Accademico è presieduta dal Decano, limitatamente a questo oggetto. L'eventuale decisione conforme alla proposta della Commissione etica è deliberata con scrutinio segreto ed è adottata con voto favorevole dei due terzi dei Senatori presenti; le astensioni non vengono computate né come voti contrari né come voti favorevoli.

5. Solo qualora, a seguito della decisione del Senato Accademico di cui al precedente comma, la violazione del Codice etico preveda l'imposizione di una sanzione, gli atti vengono trasmessi, unitamente alla proposta di sanzione, al Consiglio di amministrazione, per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione conformemente alla proposta della Commissione etica tramessa dal Senato Accademico, oppure dispone l'archiviazione del procedimento.
6. La procedura di cui ai precedenti commi si svolge nel rigoroso rispetto della riservatezza di chi ha effettuato la segnalazione e di tutte le parti coinvolte, del diritto alla difesa e al contraddittorio, nonché delle altre garanzie applicabili ad un procedimento che può eventualmente sfociare nell'applicazione di una sanzione di carattere personale; deve concludersi entro tempi ragionevoli e comunque non oltre i 60 giorni dal ricevimento del ricorso. In ogni caso, almeno fino al momento della conclusione della procedura, è esclusa qualsiasi forma di accesso alla segnalazione e a tutti gli atti della procedura, nonché ogni modalità di comunicazione degli stessi a soggetti diversi da quelli indicati nei precedenti commi, i quali sono tenuti al segreto sui relativi contenuti. L'interessato deve sempre essere invitato a intervenire nella procedura a sua discolpa e a tal fine deve disporre di un adeguato termine, non inferiore a dieci giorni dal momento della comunicazione, per prendere visione della segnalazione, produrre deduzioni e, se necessario, indicare testimoni a suo favore.

Articolo 13 – Sanzioni per le violazioni del Codice etico

1. Le sanzioni per le violazioni delle norme contenute nel presente Codice etico da parte del personale docente, ricercatore a tempo indeterminato e determinato, potranno essere individuate, nel rispetto del principio di tassatività, gradualità e proporzionalità, nell'ambito delle seguenti tipologie:
 - a) richiamo;
 - b) esclusione dall'assegnazione di fondi e contributi di Ateneo fino a 1 anno.

- c) esclusione dalla partecipazione alle commissioni di concorso di Ateneo fino a 6 mesi.
2. Alle violazioni delle norme contenute nel presente Codice da parte del personale dirigente e tecnico-amministrativo, assegnisti e dottorandi di ricerca, docenti a contratto, collaboratori, assistenti, tutor ed esperti linguistici, potrà essere applicata la sanzione del richiamo.
3. La violazione delle norme del presente Codice etico applicabili agli studenti potranno essere individuate nell'ambito delle seguenti tipologie:
 - a) richiamo;
 - b) sospensione fino ad un massimo di 4 mesi dalla carriera universitaria.
4. Resta ferma ogni eventuale responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile prevista dalla normativa vigente.
5. La sanzione può conseguire soltanto alla violazione di disposizioni espressamente indicate nella segnalazione e il relativo provvedimento deve essere adeguatamente motivato in relazione ai principi del Codice che risultano violati e alle risultanze dell'istruttoria.
6. Nel caso in cui dall'attività istruttoria emerga che il comportamento segnalato possa integrare anche una violazione di natura disciplinare, il Presidente della Commissione etica sospende immediatamente il procedimento e trasmette gli atti, unitamente ad una relazione circostanziata, al Collegio di disciplina qualora l'autore della presunta violazione appartenga al ruolo del personale docente e ricercatore, o all'autorità competente secondo la normativa di riferimento qualora l'autore della presunta violazione appartenga al personale dirigente o tecnico-amministrativo.
7. Qualora al termine del procedimento disciplinare non siano ravvisate violazioni di natura disciplinare, ma emergano comunque profili di contrarietà al Codice etico, il Collegio di disciplina trasmette gli atti al Senato Accademico che procede ai sensi del precedente art. 12.4.

Articolo 14 – Pubblicità

1. UnitelmaSapienza assicura la massima diffusione e conoscenza del Codice mediante l'inserimento del testo nel sito web dell'Università.

Articolo 15 – Entrata in vigore

1. Il presente Codice etico è adottato, secondo quanto previsto dall'art. 13.1 dello Statuto dell'Università, previo parere favorevole del Senato Accademico, con regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il presente Codice etico entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.